

Rivista di cultura economico-giuridica realizzata grazie alla collaborazione tra il **COORDINAMENTO INTERREGIONALE DEGLI ODCEC PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**, il **GRUPPO NAZIONALE ODCEC AREA LAVORO**, l'**UNIONE ITALIANA COMMERCIALISTI**, le organizzazioni dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di **BIELLA** (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, Affidavit Commercialisti®, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella, Associazione Biellese Dottori Commercialisti e Unione Italiana Commercialisti di Biella), le **COMMISSIONI LAVORO E PREVIDENZA** degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento, Alessandria, Aosta, Asti, Barcellona Pozzo di Gotto, Bari, Biella, Bologna, Busto Arsizio, Caltanissetta, Casale Monferrato, Caserta, Catania, Civitavecchia, Como, Crema, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Gela, Lanciano, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Siracusa, Teramo, Terni, Tivoli, Torino, Tortona, Trani, Udine, Vasto, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Voghera.

Direttore responsabile: **DOMENICO CALVELLI**

LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI DAL REDDITO D'IMPRESA: DA UNA LOGICA DI GETTITO A UNO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE

DI NICOLA GAIERO*

Il legislatore fiscale del TUIR, all'art. 96, si occupa della deducibilità fiscale degli interessi passivi, al fine di contrastare le politiche aziendali orientate all'indebitamento piuttosto che all'incremento del capitale proprio dell'impresa. Una simile impostazione, legata comunque anche a logiche di gettito tributario, benché sgradita all'imprenditore, poteva risultare teoricamente accettabile in un momento di crescita economica. Oggi, in un contesto socio economico nel quale urge aiutare la ripresa incentivando piani di investimento domestici, diviene prioritario mutare atteggiamento.

L'art. 96 del TUIR recita al comma 1: " *Gli interessi passivisono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica...*". La norma prosegue al comma 2 definendo il risultato operativo lordo (voce A - B del conto economico, non considerando le voci di cui al numero 10 lettere a, b ed i canonici di leasing di beni strumentali) e prevedendo, in deroga ai principi base, la piena deducibilità degli interessi passivi capitalizzati relativi a prestiti contratti per la costruzione di immobili "merce" nonché quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Sempre più spesso, in ambito professionale, rileviamo come aziende in situazioni di crisi si trovino a subire una ulteriore penalizzazione, dovendo corrispondere l'Ires anche sugli oneri finanziari.

Questo in estrema sintesi il quadro normativo relativo alla deducibilità degli oneri finanziari. Certamente non si esaurisce tutto in queste poche righe: le complicazioni del nostro sistema fiscale rendono le norme

articolate e soprattutto disseminate in una varietà pressoché infinita di leggi, decreti di ogni tipo, risoluzioni, circolari e da ultimo anche in "comunicati stampa".

Una norma molto interessante che ben si inserisce nel tema in esame è l'art. 1 del D.L. 201/2011, denominata Aiuto alla Crescita Economica (Ace). La disposizione prevede che "è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuataalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010."

L'aliquota di rendimento nozionale originariamente stabilita nel 3% è aumentata dal 1/1/2014 al 4%, per crescere al 4,5 per il 2015 ed al 4,75 per il 2016. Fatto 100 il nuovo capitale proprio oggetto di agevolazione ACE, nel 2014 l'importo ammesso in deduzione ex art. 1 sarà pari a 4 ed il conseguente risparmio fiscale sarà 1,1 (determinato applicando l'aliquota Ires del 27,5%, all'importo ammesso in deduzione); il risparmio fiscale è cumulabile nel tempo, dando così all'agevolazione ACE un carattere strutturale. Vengono tralasciate in questa sede le particolarità inerenti le modalità di calcolo e le regole per il funzionamento nell'ambito dei gruppi societari (C.M. 12/E del 23/5/2014).

L'agevolazione ACE ha due grandi pregi:

- premia i soci che investono nella propria azienda
- premia i soci che decidono di reinvestire gli utili aziendali

Scopo della presente disamina non è l'illustrazione delle modalità di funzionamento delle singole norme esaminate, ma proporre un collegamento "in tandem" delle due disposizioni, impostato su una logica diversa, non più tendente a contrastare la sottocapitalizzazione ma a favorire la crescita economica interna tramite nuovi investimenti.

La proposta è di prevedere nella delega fiscale di prossima emanazione la possibilità di redigere, validare e certificare un "piano di sviluppo aziendale" nel quale

all'impegno pluriennale dell'imprenditore ad incrementare il patrimonio netto della propria impresa sia riconosciuto un forte incentivo ACE; inoltre, se il piano prevedesse congiuntamente tre elementi:

- investimenti in impianti e macchinari specifici
- incremento della base occupazionale
- incremento del patrimonio netto

lo stesso potrebbe venire incentivato con la totale eliminazione delle conseguenze negative dell'art. 96 del TUIR ed il riconoscimento dell'agevolazione ACE, con aliquota maggiorata ed effetto immediato sull'intero incremento patrimoniale fin dal primo esercizio, fatte salve le dovute clausole di tutela contro gli abusi.

Il "piano di sviluppo aziendale" dovrebbe essere soggetto alla certificazione, al monitoraggio ed alla verifica da parte di un professionista iscritto negli albi professionali, il quale potrebbe assumere il ruolo di "tutor del progetto", fornendo le dovute certificazioni circa la fattibilità, la regolarità e l'esecuzione.

*Presidente ODCEC Cuneo



A.S.D.: FORME DI COMUNICAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E OPERAZIONI DI VERIFICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI PIERO MARCHIANDO*

Uno dei mezzi utilizzati dalle ASD per il conseguimento del proprio scopo istituzionale e per favorire il conseguente allargamento della base associativa è la comunicazione all'esterno dell'attività e delle

iniziative poste in essere. Ma la comunicazione, se non ben impostata, può creare qualche dispiacere.

Infatti, nel pianificare le proprie attività di verifica e accertamento, l'Agenzia delle Entrate è solita prendere in esame le modalità di utilizzo e il contenuto del sito internet, la promozione agevolata di corsi, stages e iniziative varie, la realizzazione di volantini e, in genere, le varie forme di comunicazione e promozione poste in essere dalle ASD.

In particolare, i funzionari verificatori per "ritenere non sussistenti le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di enti non commerciali che consentono di avvalersi delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 e dall'art. 148/TUIR", tendono a contestare "l'organizzazione dell'attività improntata su criteri di natura commerciale" anche basandosi sulle considerazioni che seguono.

Internet: secondo i funzionari dell'Agenzia, la promozione tramite internet delle attività svolte (riqualificate come "servizi offerti") "sfrutta i canali pubblicitari tradizionalmente usati dalle imprese commerciali", nonostante sia del tutto evidente che, per conseguire il proprio obiettivo statutario, anche per le ASD è molto importante l'utilizzo di mezzi di comunicazione idonei allo scopo: il piccione viaggiatore non funziona più!

Scoutistica: allorché vengano offerte promozioni consistenti nella riduzione della quota di contribuzione chiesta agli associati per la partecipazione ad alcune delle attività proposte (per esempio, applicazione di sconti per la partecipazione anche al secondo mese di corso, o per l'iscrizione del secondo figlio), tali agevolazioni vengono considerate "una pratica tipica dell'attività commerciale".

Volantini e dépliant informativi: la realizzazione di un numero elevato di volantini e/o di dépliant informativi viene considerato elemento rafforzativo dell'intento commerciale di offrire un servizio a pagamento.

Alla luce di quanto sopra esposto è pertanto opportuno adottare alcune cautele per l'utilizzo (legittimo) dei vari strumenti di promozione e di comunicazione.

Innanzitutto, può essere utile impostare la comunicazione esterna in modo tale da privilegiare ed evidenziare la caratteristica associativa dell'ente al fine di non concedere il fianco ad errate interpretazioni circa l'attività svolta.

Per esempio, nel predisporre ed implementare il sito internet e nella impaginazione dei dépliant, è bene che sia da subito evidenziato che ciò che viene proposto è l'adesione all'associazione (per es., "Associati alla nostra ASD, sono riaperti i tesseramenti al club") e non la mera iscrizione ad un corso, in modo che possa essere chiaro a tutti che l'attività svolta è subordinata alla condivisione degli scopi associativi e che solo associandosi è possibile prendere parte all'attività sportiva organizzata

dall'ente ("la tessera costa xx euro; agli associati vengono riservati i seguenti corsi e le seguenti attività: ...") pagando la quota richiesta.

Così come può essere utile riportare la mission istituzionale sul sito internet e sul materiale informativo (per es. "La missione della XY ASD è quella di promuovere lo sport dello sci e di trasmettere l'amore incondizionato per la neve e per la montagna").

Insomma, è bene che si ponga l'accento sul fatto che: a) non viene promossa o pubblicizzata un'attività commerciale, ma viene proposta la partecipazione ad un club; b) ai soggetti interessati vengono richiesti la condivisione degli scopi istituzionali e il pagamento di una quota associativa; c) le attività organizzate dalla ASD sono rivolte agli associati o tesserati.

Da ultimo, pare utile evidenziare come sia opportuno non prevedere troppi adempimenti formali per il perfezionamento dell'iscrizione o del tesseramento. E' bene, per esempio, non prevedere clausole che subordinino il perfezionamento dell'ammissione alla ASD solo a seguito di apposita formale delibera del Consiglio Direttivo. Si rischia, infatti, che eventuali prestazioni fornite prima dell'apposita delibera di accettazione della domanda di iscrizione vengano considerate commerciali in quanto rivolte a soggetti non (ancora) associati o tesserati. Nello stesso tempo, è opportuno procedere con l'annotazione nell'elenco degli associati o con il perfezionamento del tesseramento prima di iniziare corsi, stages o altre attività in favore degli iscritti.

*già Presidente ODCEC Aosta e
Presidente CONI Regionale Valle d'Aosta



VAI CON L'OPERA...! DI GIANLUCA TARTARO*

Voglio provare a fare un gioco.

Mettere insieme alcune parole (il cui significato, o acronimo, capiremo, forse, insieme, in seguito) cercando di generare un concetto di senso compiuto.

Per facilitarne la lettura (e, ad onor del vero, anche il mio ragionamento) inserirò nel corpo di questo mio alcune parole MAIUSCOLE vedremo insieme, poi, il perché.

Andiamo ad iniziare.

Mi perdonerete se, per esigenze di scrittura, la dissertazione iniziale sembrerà non disporre, talvolta, della doverosa consecutio.

Al termine, spero, otterremo il senso di tutto ciò; lo scopo della mia analisi.

"**SI**, esistono alcune note di Giuseppe **VERDI** talmente **SONORE** che sembrano emergere da un contenitore armonico, ad esempio una **GIARA**, talmente ben assonanti e cadenzate che rappresentano un **ICONA** dell'eleganza tipica del made in Italy. Le sue opere, si è scritto, sarebbero anche potute essere interpretate da una nostra grande artista contemporanea **MONICA Vitti**. Quest'ultima avrebbe saputo, viste le sue doti e la sua innata ecletticità, interpretare meglio di qualsiasi altro artista, o **STAR** anche statunitense, i melodrammi di verdiniana memoria. Così come saprebbe perfettamente interpretare la corrispondente femminile del famoso investigatore **SERPICO**.

L'incipit, **L'INDEX**, delle opere di Giuseppe Verdi è talmente elevato nella narrazione da non necessitare, anche ai meno avvezzi, di alcuna concentrata attenzione, di nessun **RADAR** mentale per comprenderne i contenuti più profondi.

Ascoltando le composizioni, si dice, è come se si disponesse di un **TERZO SETTORE** cerebrale al quale siamo naturalmente predisposti."

La domanda è spontanea: come mai questa strana dissertazione su Giuseppe Verdi, sulle sue opere, su una grande artista come Monica Vitti (mi si perdoni l'averla solo citata per un scopo così distante dall'Arte)?

Per comprendere la ragion vera di queste poche righe ci vengono in aiuto i nomi, decisamente fantasiosi, dei numerosi (solo alcuni, si badi) software in possesso del Fisco Italiano per tenere sotto scacco gli evasori.

Una sorta di "legenda" si rende, quindi, necessaria:

S.I.: Spesometro Integrato.

SO.NO.RE.: software che seleziona le persone fisiche non residenti che hanno collegamenti con l'Italia.

VE.R.DI.: software che analizza il rischio delle persone fisiche ai fini del Redditometro.

G.I.A.R.A.: software dedicato agli accertamenti parziali automatizzati.

I.Con.A.: software che contiene i dati relativi ai redditi parzialmente o totalmente non dichiarati nel 2009 (solo?) dalle persone fisiche con riguardo ad alcune categorie reddituali.

MONI.C.: software che monitora le compensazioni.

INDEX: software che mette a disposizione degli Uffici i redditi esteri prodotti da contribuenti residenti.

SERPICO: software che analizza i contribuenti da sottoporre a controllo.

RADAR: software che contiene informazioni relative a contribuenti che hanno dichiarato importi significativi dei componenti negativi di reddito (costi residuali).

TERZO SETTORE: software che effettua la mappatura dei soggetti appartenenti al mondo del no-profit

ST.A.R. : software che consente agli uffici di procedere autonomamente alla analisi degli atti di cessione di fabbricati da sottoporre a controllo.

Ora, per quanto sia necessaria l'analisi, da parte degli Organi accertatori, volta a stanare l'evasore e per quanto sia importante ribadire che la Categoria dei Commercialisti Italiani sia votata, da sempre, al rispetto delle norme tributarie, mi viene da chiedere perché mai non esista una banca dati comune, conosciuta da tutti gli operatori (Commercialisti compresi), che contenga tutti i dati necessari alla Pubblica Amministrazione per effettuare i doverosi controlli.

Mi piacerebbe esistesse un'unica "sinfonia" che raccordasse sapientemente tutti i vari software di cui è dotata la Pubblica Amministrazione che, uniti in un sol suono, potessero fornire davvero uno spartito comune per la lotta all'evasione.

Partire da un ideale "Nabucco" per arrivare a compiere grandi "opere" per il bene del Paese.

**Presidente ODCEC Tivoli*



ACCERTAMENTO DEL REDDITO DEI PROFESSIONISTI: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE RENDE GIUSTIZIA AI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

DI DOMENICO CALVELLI*

Come noto, in virtù della presunzione di cui al comma 2, articolo 32, Dpr 600/1973, sia i prelievi sia i versamenti operati sui conti correnti vengono, in sede di accertamento, imputati a ricavi (e, fino a ieri, a compensi) conseguiti dal contribuente nell'esercizio della propria attività di impresa (e, fino a ieri, professionale), fatta salva la prova contraria o la dimostrazione di averne tenuto conto nella quantificazione dell'imponibile fiscale. La prova contraria, sottoposta al vaglio dell'Ufficio o successivamente del Giudice Tributario, consentirebbe di escludere dalla base imponibile i movimenti in qualche modo giustificati. Con sentenza 228 del 6 ottobre

2014, la Corte Costituzionale ha infine dichiarato incostituzionale l'applicazione di detta norma per quanto riguarda i titolari di reddito di lavoro autonomo. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio infatti ha rimesso la questione alla Corte, al fine di ottenere un giudizio sulla legittimità costituzionale e sull'applicabilità ai liberi professionisti. Il Giudice Costituzionale ha, da un lato, evidenziato la palese violazione degli artt. 3 e 53 della Carta Costituzionale, precisando che per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni presuntive tra costi e ricavi caratteristiche del reddito d'impresa e, dall'altro, messo in luce il fatto che la disposizione impugnata, laddove applicata ad anni in corso od anteriori alla norma, violerebbe l'art. 24 della Costituzione, costringendo i liberi professionisti ad una prova per così dire diabolica in quanto non pianificabile e quindi impossibile, censurando inoltre la conseguenziale violazione del basilare principio giuridico del contraddittorio. La "fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali", naturale in un regime semplificato di contabilità quale quello dei titolari di reddito di lavoro autonomo, e "la recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari" rendono, agli occhi vigili della Corte, non ragionevole la presunzione fissata dalla norma in esame. In conclusione, da questa sentenza si evince un principio di grande civiltà giuridica; il continuo utilizzo, da parte del Legislatore, delle presunzioni in ambito tributario (uso peraltro stigmatizzato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario anni addietro da parte della Magistratura Tributaria stessa) non può che minare le basi del sistema giuridico nonché il principio di buona fede sancito dal troppo spesso disatteso Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000). Ed in effetti è decisamente arduo spiegare a un non addetto ai lavori o ad uno straniero che, da noi, i prelievi dal conto corrente (e, si badi, non i versamenti) sono presunti ricavi e quindi producono potenzialmente reddito imponibile.

**Presidente ODCEC Biella*



LAVORO AUTONOMO E NON D'IMPRESA PER IL PROFESSIONISTA ISCRITTO ALLA CCIAA, SEZIONE SPECIALE REA

DI SALVATORE CATARRASO*

Con interpello 913-309/2014 del 28-07-2014 l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio Settore Servizi e Consulenza Ufficio Fiscalità generale ha condiviso l'esposizione di un Contribuente - iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed al Collegio dei Periti Industriali - nel considerare di lavoro autonomo il reddito derivante dall'attività di "Consulenza e Sicurezza del Lavoro" del professionista (ditta individuale) iscritto alla CCIAA sezione speciale REA.

Infatti nella soluzione interpretativa prospettata dal contribuente si fa presente che:

- l'iscrizione alla CCIAA sezione speciale REA per Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro ha natura di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia
- l'attività di Sicurezza del Lavoro non è autonomamente organizzata ma rientra nella prestazione primaria professionale di Dottore Commercialista
- il reddito prodotto è da considerare interamente di lavoro autonomo essendo tutta l'attività di tipo professionale intellettuale.

L'Agenzia delle Entrate (parere) precisa che ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del DPR 22 Dicembre 1986 n. 917 (di seguito "TUIR"), "Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (..) ". In altri termini, sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio, per professione abituale (anche se non esclusiva) di attività diverse da quelle individuate dall'articolo 55 del TUIR.

Tale norma (articolo 55 del TUIR) definisce redditi d'impresa - oltre a quelli derivanti dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali indicate dall'articolo 2195 del Codice civile nonché di altre attività specificamente individuate - quelli "derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.".

Pertanto, poiché l'attività di Consulenza sulla Sicurezza del Lavoro non è

contemplata da uno specifico albo professionale né rientra tra quelle produttive di reddito d'impresa espressamente individuate dall'articolo 55 del TUIR, si ritiene che la stessa sarà riconducibile tra i redditi d'impresa ovvero tra quelli professionali secondo che sia organizzata o meno in forma d'impresa. Tale valutazione compete al Contribuente e se l'attività di Consulenza e Sicurezza del Lavoro "non è autonomamente organizzata ma rientra nella prestazione primaria professionale di Dottore Commercialista", il relativo reddito potrà essere considerato di lavoro autonomo.

In conclusione l'iscrizione alla Camera di Commercio sezione speciale REA (Repertorio Economico Amministrativo) non è elemento da prendere in considerazione per affermare che il reddito prodotto sia d'impresa; è fondamentale analizzare il tipo di attività e l'organizzazione per determinare che il reddito prodotto dal Contribuente sia qualificabile d'impresa o di lavoro autonomo.

Nel caso esaminato con l'interpello 913-309/2014 del 28-07-2014 abbiamo un'attività che non è contemplata da uno specifico albo professionale, assenza di organizzazione autonoma all'attività della Sicurezza del Lavoro e professionista iscritto all'albo che esercita regolarmente l'attività di *Consulenza e Sicurezza del Lavoro*.

*ODCEC Roma



LE ASTE NELLA STORIA E NELL'ECONOMIA DI ALBERTO SOLAZZI*

Le prime tracce¹ delle moderne aste si trovano negli scritti dello storico greco Erodoto che lascia testimonianze di come intorno al 500 A.C., nell'antica Babilonia le donne in età da marito venissero messe all'asta durante il mercato che si svolgeva ogni anno. Il prezzo a cui veniva assegnata una ragazza era funzione della bellezza, più una ragazza era bella più alto era il prezzo pagato.

Altre testimonianze dell'utilizzo del sistema dell'asta si ritrovano all'epoca di Omero; in

quel tempo nacquero le prime aste di schiavi. Il maggiore mercato degli schiavi dell'antica Grecia si teneva nell'isola di Delo, per il mito cara al dio Apollo, poiché considerato suo luogo di nascita, dove sorgeva il suo più importante tempio della Grecia².

Le aste, come forma di commercio dei beni, utilizzata su vasta scala dai commercianti, furono introdotte anche nell'impero romano ed ebbero un grande successo. L'asta era lo strumento utilizzato dai soldati romani per vendere al migliore offerente i bottini di guerra, ottenuti con le vittorie sui campi di battaglia. Il soldato romano era l'unico soldato a quel tempo che svolgeva questa attività in modo professionale e retribuita.

Il comandante in capo, che fosse risultato vittorioso in guerra, concedeva al soldato ritiratosi dal servizio, un premio, il quale rappresentava un riconoscimento per la fedeltà dimostrata. Il premio consisteva nel bottino raccolto al termine di ogni guerra vinta, composto di schiavi, cioè i soldati, le donne e i bambini della popolazione sconfitta, di denaro e di oggetti che venivano requisiti alle popolazioni sconfitte.

Il soldato romano aveva perciò necessità di trovare un mezzo che gli permettesse di massimizzare il profitto legato alla vendita degli schiavi e degli oggetti ottenuti.

Le aste nella Roma antica si svolgevano in una parte del foro chiamato "atrium auctionarium" e vi si potevano individuare quattro figure principali: il "dominus", il proprietario degli oggetti da vendersi all'asta, l'"argentarius", che si potrebbe assimilare al proprietario di una casa d'asta, ed era colui il quale aveva i mezzi finanziari per organizzare e realizzare l'asta, il "praeco", l'attuale banditore d'asta, il quale pubblicizzava e gestiva l'asta stessa durante il suo svolgimento, infine l'"emptor", la persona che si aggiudicava il bene posto in vendita tramite asta³.

Non si conoscono le modalità di svolgimento dell'asta nell'impero romano, ma si può ritenere che si trattasse di asta al rialzo, con partenza da un prezzo base, ed offerte di acquisto con valore crescente e aggiudicazione al migliore offerente⁴.

Per capire l'importanza che avevano le aste nell'antica Roma, basti ricordare la leggenda che narra come nel 193 A.C. il senatore Didio Giuliano tentò di acquistare tutto l'impero dai pretoriani, le guardie fedeli poste a difesa estrema della persona dell'imperatore, che uccisero l'imperatore Pertinace e posero in vendita tutto l'impero.

Chi si sarebbe aggiudicato l'asta per l'acquisizione avrebbe avuto in cambio il trono imperiale, con la sola clausola di garantire la sicurezza dell'impero stesso.

Il senatore fece varie offerte alle guardie pretoriane, che le rifiutarono; egli continuò a proseguire nelle offerte al rialzo fino a fare un'offerta di 6.250 dracme per ciascuna guardia (corrispondenti oggi a circa 14 milioni di euro), riuscendo così a vincere l'asta, e ad aggiudicarsi l'impero.

Il senatore Didio Giuliano rimase però solo due mesi sul trono imperiale perché fu sconfitto e ucciso dalle truppe di Settimio Severo. In ogni caso, Didio Giuliano è considerato il patrono delle aste⁵.

Anche sotto altri imperatori la vendita all'asta fu sempre molto popolare, specialmente con l'imperatore Caligola divennero particolarmente popolari, che capì il desiderio delle persone di fare un'offerta per un bene, di riuscire così ad ottenerlo nella speranza di aver realizzato un buon affare. Furono così poste le basi per la diffusione a livello mondiale delle aste, così come sono oggi.

Decaduto l'impero romano, le aste ebbero un periodo di oblio; infatti, per più di un secolo non furono quasi usate come strumento di vendita di oggetti. Solo nel basso Medioevo si hanno nuove tracce del loro utilizzo come strumento di vendita, con oggetto principalmente la vendita degli schiavi⁶.

Il recupero dell'asta come mezzo di vendita generalizzato si ebbe solo nel XVI secolo, quando il Re di Francia emanò un decreto per la nomina di huissiers priseurs, cioè inviati del re per la stima, conferita ad un ristretto gruppo di persone, che diventavano ufficiali pubblici con il compito di stimare e di vendere le proprietà delle persone defunte secondo le ultime volontà del defunto stesso o degli eredi.

L'asta si svolgeva con la regola al ribasso, pertanto da un prezzo massimo e con valori via via decrescenti: il primo che offre il prezzo richiesto si aggiudica i beni.

I compiti di realizzazione e svolgimento dell'asta erano divisi tra due persone il bailiff, l'inviato del re, che aveva il compito di effettuare l'inventario e di descrivere con tutte le loro caratteristiche i beni che sarebbero stati licitati e l'auctioneers, il banditore colui che svolgeva l'asta, scandendo le offerte e aggiudicando il bene all'offerente il prezzo stabilito. L'asta si svolgeva sulle proprietà del defunto e poco tempo dopo la sua morte.

Fino al 1712 furono posti all'incanto solo determinati beni e solo in quell'anno fu indetta la prima asta pubblica dove furono poste in vendita svariate tipologie di beni; l'organizzazione di questa prima asta generale è stata attribuita a Pierre Antoine Matteus.

Queste aste che vennero dapprima realizzate in luoghi pubblici all'aperto, solo nel XVIII secolo si trasferirono in locali chiusi⁷.

¹ D. Amor, *Aste on-line, il commercio dinamico di beni e servizi*, Tecniche Nuove, Milano, 2000. L. Parisio, *Mecanismi d'asta*, Carucci, Roma, 1999. B. Learmount, *A history of the auction*, Butler & Tanner, London, 1985.

² L. Parisio, *Mecanismi d'asta*, cit.

³ D. Amor, *Aste on-line, il commercio dinamico di beni e servizi*, cit.

⁴ D. Amor, *Aste on-line, il commercio dinamico di beni e servizi*, cit.

⁵ D. Amor, *Aste on-line, il commercio dinamico di beni e servizi*, cit.

⁶ L. Parisio, *Mecanismi d'asta*, cit.

⁷ D. Amor, *Aste on-line, il commercio dinamico di beni e servizi*, cit.

Tra la fine del XVI secolo e il XVII secolo in Olanda si svolsero le prime aste di oggetti d'arte, nelle quali si potevano acquisire dipinti e stampe. In quei secoli l'Olanda era una delle potenze commerciali dell'Europa e i ricchi mercanti avevano l'abitudine di ornare le loro dimore con capolavori di pittori come ad esempio Rembrandt, Bosch, i Brughel, Vermeer, Van Dyck, e Van Eyck e molti altri artisti non solo di origine fiamminga ma anche italiana.

L'asta si svolgeva con la medesima modalità francese vista in precedenza: si iniziava con un prezzo stabilito che veniva man mano ribassato fino a quando qualcuno non si dichiarava disponibile di pagare l'ultimo prezzo offerto. Questo tipo di effettuazione dell'asta prenderà il nome di "asta olandese". Nel 1604 grazie ad un'asta si sviluppò la moda e la passione delle porcellane cinesi; infatti, la flotta olandese, dopo aver catturato un'imbarcazione portoghese, che utilizzava come zavorra alcune tonnellate di porcellane provenienti dalla Cina, mise all'asta il bottino ottenuto dalla cattura e furono poste all'incanto anche tali porcellane. Per questo motivo si scatenò in tutta l'Olanda la passione e la moda per questi oggetti ⁸.

L'utilizzo dell'asta come mezzo di vendita di beni è riscontrabile in Cina; le prime tracce delle aste svolte nello stato cinese si hanno intorno al 1600. Le aste erano organizzate e promosse dai templi e dai monasteri buddisti come strumento per raccogliere offerte per il sostentamento dei monaci e la cura dei luoghi di culto.

I beni personali di ogni monaco defunto venivano licitati e il compito di banditore era affidato ad un altro monaco, il cui compito non era quello di attribuire l'oggetto a chi se lo aggiudicava, ma soprattutto di tranquillizzare gli animi di chi si lasciava travolgere dall'entusiasmo della gara.

In Cina, sono nate anche le aste a stretta di mano, in cui i possibili acquirenti si dispongono a semicerchio intorno al banditore e a turno gli stringono la mano. Le mani del banditore e dell'offerente sono coperte da uno scialle nel momento in cui si stringono, così gli altri offerenti non vedono le offerte fatte con le dita; chi fa l'offerta più alta si aggiudica l'asta ⁹.

Non si può tracciare una breve storia sullo sviluppo delle aste senza ricordare la realtà della Gran Bretagna, dove nacquero poi le due attuali maggiori case d'aste a livello internazionale.

In Inghilterra ed in Scozia le prime aste si svolsero alla fine del XV° secolo, sotto il regno di Enrico VII ed erano conosciute con il nome "roup".

Solo nel 1688 crebbe la loro popolarità, quando divenne re Guglielmo III d'Orange,

originario dell'Olanda, a causa dell'estinzione della casata reale inglese per mancanza di eredi successori diretti.

Sulla base della popolarità raggiunta in Olanda il nuovo re spinse per il rafforzamento delle aste come strumento di vendita di oggetti. Nuovo stimolo alla loro estensione si ebbe dieci anni dopo con la necessità di alienare le grandi masse di beni di grande valore provenienti dalle Indie Orientali.

La modalità utilizzata per la vendita all'incanto era l'asta a candela, durante la quale veniva accesa una candela alta un pollice, circa cm. 2,54, e i potenziali acquirenti facevano le loro offerte: chi riusciva a fare l'offerta più alta prima che si spegnesse la candela si aggiudicava il bene messo all'incanto.

Tutti gli oggetti più vari potevano essere aggiudicati con questa asta ed, infatti, furono venduti all'incanto anche navi. Tutto ciò e anche la proverbiale propensione degli inglesi a scommettere, poiché l'asta può essere vista come una scommessa chi riesce a fare l'offerta più alta prima dello spegnimento della candela, accrebbe di molto la popolarità dell'asta.

La debolezza del metodo a candela era la non sempre facilità di individuare chi avesse fatto l'offerta più alta prima che si spegnesse la candela e questa incertezza poteva creare litigi tra gli ultimi offerenti.

Fu lo scrittore britannico William Warner che conìò l'attuale termine inglese "auction" per indicare l'asta, parola che sostituì la precedente "roup".

Egli la inventò durante la traduzione di un brano del commediografo Plauto: infatti, egli doveva tradurre la parola "auctionem" e decise di togliere la desinenza "em", ottenendo la parola "auction" che fu così introdotta nella lingua inglese. L'etimologia della parola latina deriva dal verbo "augere" che significa aumentare, che bene si addice all'asta inglese in cui le offerte sono in aumento ¹⁰.

Nel XVIII secolo in Inghilterra erano molto di moda le aste di opere d'arte e di libri: nascono in questo secolo le due maggiori case d'aste tuttora operanti, Sotheby's e Christie's.

La casa d'aste Sotheby's fu fondata nel 1744 a Londra da Samuel Baker che organizzò la prima per la vendita della biblioteca di un certo Sir John Stanley, che conteneva varie centinaia di libri rari e preziosi. Dalla vendita all'asta Samuel Baker incassò alcune centinaia di sterline; si pensi che un libro, "The Gospels of Henry The Lion" aggiudicato in quell'asta, sarebbe stato licitato duecento anni dopo raggiungendo il prezzo di aggiudicazione di 8 milioni di sterline. La casa d'asta assunse il nome attuale solo alcuni anni

dopo, quando al fondatore subentrò un suo cugino, John Sotheby ¹¹.

Christie's ¹² fu fondata nel 1766 da James Christie a Londra al fine di mettere in vendita oggetti d'arte, diventando così in quegli anni la prima casa d'aste per le opere d'arte. La notorietà delle case d'aste si sviluppò in tutto il territorio inglese poiché i più grandi artisti del diciottesimo secolo come Sir Joshua Reynolds, Thomas Chippendale e Thomas Gainsborough, che realizzò il ritratto del fondatore della casa d'aste, attualmente conservato al John Paul Getty Museum di Los Angeles, decisero di utilizzare la casa d'aste per esporre e vendere le proprie opere. Con il passare del tempo, le due case d'aste ampliarono la loro offerta, non limitandosi solo ai libri e ai quadri ma di tutti i settori dell'arte.

L'espansione delle due case d'aste inglese nel tempo e la nascita di nuove case d'aste è dovuta ad una maggiore ricchezza diffusa ed all'ampliamento della clientela che si avvicinava alle aste.

Nel diciannovesimo secolo le aste si svolgevano a livello locale e i potenziali clienti avevano difficoltà a raggiungere il luogo di svolgimento dell'incanto; soltanto i ricchi potevano, poi sostenere i costi di viaggio e di soggiorno nel luogo dell'asta e pagare il prezzo elevato per l'acquisizione di oggetti d'arte unici e di autori famosi.

In Italia solo nel 1959 nasce la prima casa d'aste "Finarte" ¹³, fondata sotto forma di società per azioni con una ristretta compagine azionaria; l'idea di creare questa realtà fu del Dott. Gian Marco Manusardi, proprietaria della banca omonima poi ceduta all'Eni. Finarte S.p.a. diverrà l'unica casa d'aste italiana che si può considerare con respiro internazionale.

**Consigliere ODCEC Biella, co-delegato alla Commissione Formazione Professionale, Cultore della Materia in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi di Torino*



⁸ B. Learmount, *A history of the auction*, cit.

⁹ D. Amor, *Aste on-line, il commercio dinamico di beni e servizi*, cit.

¹⁰ B. Learmount, *A history of the auction*, cit.

¹¹ B. Learmount, *A history of the auction*, cit.

¹² B. Learmount, *A history of the auction*, cit.

¹³ P. Vagbegg, *Una vita in asta - Intervista con Casimiro Porro - Finarte: quarant'anni tra quadri, mercanti, collezionismo e grandi storici dell'arte*, Longanesi & C., Milano, 1999.

IL SERVIZIO DI ARBITRATO AMMINISTRATO DEL SISTEMA CAMERALE PIEMONTESE

DI VITTORIO CRESTA*

Come noto, con la Legge n. 580/1993 (art. 2, Lett. g), come modificata dal D.lgs. n. 23/2010 e s.m.i., il sistema camerale, alla luce della sua posizione di terzietà, è stato inserito attivamente nel circuito della giustizia con l'amministrazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

Il sistema camerale piemontese ha istituito nel 1995 la Camera Arbitrale del Piemonte accentrando a livello regionale, il servizio di arbitrato nato negli anni '70 presso la Camera di commercio di Torino. La Camera Arbitrale del Piemonte rappresenta l'unico esempio in Italia di Camera Arbitrale regionale costituita in forma associata da tutte le otto Camere di Commercio piemontesi in sinergia operativa con gli Ordini Professionali, per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e dei settori produttivi del territorio regionale. Dal 1° Gennaio 2011 la Camera Arbitrale del Piemonte si dedica esclusivamente alla gestione e allo sviluppo del servizio di arbitrato amministrato (nelle materie commerciale e societaria). Il servizio di arbitrato amministrato è uno strumento trasparente ed efficace disciplinato dal Regolamento nelle tipologie (rituali) rapida ed ordinaria.

Pur avendo sede a Torino, la Camera Arbitrale è presente su tutto il territorio regionale grazie al sistema a rete delle Camere di commercio presso le quali ultime si possono svolgere le udienze di arbitrato con utilizzo gratuito delle sale riunioni.

I vantaggi per le imprese nello scegliere il servizio di arbitrato amministrato sono molteplici: costi contenuti e predefiniti nel Tariffario; rapidità della decisione (il lodo è depositato in genere entro 90/100 giorni dal deposito della domanda di Arbitrato Rapido); servizio di consulenza gratuito degli esperti della Camera Arbitrale nella redazione della clausola compromissoria, di cui viene fornito un modello; servizio di assistenza gratuito della Camera Arbitrale nel deposito della domanda e della risposta di arbitrato rapido; servizio di scambio di atti, verbalizzazione delle udienze, comunicazioni capillari di impulso delle fasi della procedura ad opera della Camera Arbitrale; controllo della Camera Arbitrale sull'imparzialità e sulla competenza degli arbitri; vigilanza della Camera Arbitrale sui tempi della procedura; controllo della Camera Arbitrale sulla regolarità della procedura e dei requisiti formali del lodo.

L'Arbitrato Amministrato è inoltre imperniato sul criterio del potere dispositivo delle parti: sia la clausola compromissoria

proposta, sia lo stesso Regolamento, sono derogabili per volontà concorde delle parti.

La stretta sinergia operativa con tutti gli Ordini professionali Piemontesi di Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Notai.

La collaborazione con gli Ordini professionali è di fondamentale importanza per la promozione delle procedure di Arbitrato Amministrato, poiché proprio i professionisti ne rappresentano i principali diffusori ed utilizzatori, alla luce della loro competenza tecnica.

Nei primi mesi del 2014, a coronamento di una preziosa collaborazione istituzionale già avviata nel 2004 - quando sono divenuti membri della Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte i rappresentanti degli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai del Piemonte -, è stata siglata, primo caso in Italia, una Convenzione tra Unioncamere Piemonte, la Camera Arbitrale del Piemonte e i Presidenti dei 16 Ordini degli Avvocati (in data 18/01/2014), dei 10 Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (in data 04/02/2014) e degli 8 Consigli Notarili del Piemonte (in data 11/02/2014).

Ciò al fine di favorire la diffusione dell'arbitrato tra i professionisti e per recuperare la immediata prossimità dell'amministrazione della giustizia, in particolare nei territori dove essa è venuta meno in conseguenza della revisione della geografia giudiziaria dei Tribunali locali.

La Convenzione ha previsto, in particolare, che hanno diritto di partecipazione alla Giunta Esecutiva i Presidenti degli Ordini, o un loro delegato, interessati da procedure che si svolgano o che siano previste svolgersi negli ambiti territoriali di competenza, i quali saranno preventivamente convocati dalla Segreteria della Camera Arbitrale, anche al fine di pervenire alla nomina ad arbitro di professionisti iscritti al locale Ordine (salvo che ragioni di opportunità non consiglino una diversa nomina di arbitro). Gli Ordini professionali si impegnano, tra l'altro, a mettere a disposizione le proprie sedi al fine di ospitare le udienze di arbitrato e a promuovere la cultura dell'arbitrato, anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari, accreditati presso gli Ordini stessi.

Come noto, la nuova Legge professionale forense (Legge 247/2012, art. 29) riconosce infatti ai Consigli degli Ordini la facoltà di costituire proprie Camere Arbitrali: in Piemonte gli Ordini hanno condiviso da subito la volontà di rafforzare la collaborazione con la Camera Arbitrale del Piemonte, grazie anche ai risultati ottenuti in questi anni di attività.

La Camera Arbitrale del Piemonte è non solo regionale ma anche nazionale, poiché gestisce procedure arbitrali che coinvolgono imprese aventi sede fuori dal Piemonte. Davanti alla Camera Arbitrale del Piemonte vengono anche proposti arbitrati internazionali che coinvolgono una parte straniera.

L'arbitrato transfrontaliero italo-francese.

Nel giugno 2012, la Camera Arbitrale del Piemonte ha sottoscritto una Convenzione in esclusiva con l'omologa Camera di Arbitrato francese di Lione (CIMA - Centre Interprofessionnel de médiation et d'arbitrage) per promuovere il servizio di Arbitrato Amministrato presso le imprese dei rispettivi territori di riferimento. L'accordo si inserisce tra i progetti di collaborazione transfrontaliera dell'Euroregione AlpMed ed offre un modello di collaborazione tra camere arbitrali del tutto originale.

Grazie alla Convenzione, si è reso più agevole per i professionisti e per le imprese il ricorso all'Arbitrato Amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte nei rapporti transfrontalieri con controparti francesi: nelle fasi di negoziazione vi sarà una maggior facilità con controparti francesi nell'inserire la clausola di arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte nei contratti, con il conseguente vantaggio del contenimento dei costi di procedura.

All'insorgere della controversia, la Camera Arbitrale del Piemonte e il CIMA si comunicheranno reciprocamente tutte le informazioni relative alle procedure arbitrali che coinvolgono un'impresa italiana e una francese, nominando, ove possibile, un arbitro unico o un collegio arbitrale condiviso, identificato tra professionisti francesi e italiani alla luce dei criteri di competenza linguistica, professionale e di indipendenza.

La Convenzione riconosce a ciascuna Camera il diritto reciproco di monitorare la gestione della procedura arbitrale operata dall'altra Camera e dall'arbitro, con facoltà di seguire tutta l'istruttoria e tutte le udienze a mezzo di un incaricato delegato, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità della procedura. Rimane comunque rispettata la segretezza della procedura che entrambe le Camere devono garantire. Tra gli ulteriori vantaggi, anche quello relativo alla sede per le udienze istruttorie e per l'audizione dei testi, che potrà essere a Lione o Torino, con uso gratuito della sala riunioni.

Le due tipologie di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

Il Regolamento disciplina, come accennato, due tipologie di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte: l'arbitrato rapido e l'arbitrato ordinario.

L'arbitrato rapido si applica a controversie il cui valore non ecceda i 150.000,00 Euro ed è una procedura di arbitrato rituale semplificata con arbitro unico che termina, in genere, con l'emissione della decisione (Lodo) entro tre mesi dal deposito della domanda e si svolge tendenzialmente in una sola udienza, nella quale ciascuna impresa può chiarire la propria posizione nella vicenda.

La struttura processuale dell'Arbitrato Rapido è "a fisarmonica": su decisione dell'Arbitro Unico si potranno prevedere, per esigenze istruttorie, udienze successive alla prima ed anche Consulenza Tecnica nonché ulteriori termini per memorie.

Per le controversie di valore superiore ai 150.000,00 Euro o qualora la clausola compromissoria deferisca la decisione a un Collegio arbitrale, si ricorre all'arbitrato ordinario nel quale i tempi di definizione della lite sono di circa sei mesi dalla prima udienza.

In entrambe le procedure arbitrali è previsto un tentativo di transazione per cercare di risolvere la lite con un accordo tra le parti dinanzi all'arbitro o fuori udienza. La decisione della controversia è affidata a un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o dalla Camera Arbitrale del Piemonte. La competenza della nomina dell'Organo Arbitrale Collegiale nell'arbitrato ordinario può essere mantenuta in capo alle parti (con intervento della Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale solo in caso di stallo) con il noto meccanismo c.d. binario (art. 10 Reg.).

L'andamento del numero di procedure arbitrali è in crescita dal 2011. In particolare, nel biennio 2012/2011 si registra un aumento dell'attività (+ 25%) rispetto al biennio 2010/2009, per numero di procedure arbitrali in materia commerciale/societaria ed anche internazionale.

Di rilievo è anche il dato che il 25% delle procedure di arbitrato radicate nel corso del 2011 sono state attivate presso la Camera Arbitrale del Piemonte da un'impresa operante al di fuori del Piemonte. Le procedure di arbitrato gestite dalla Camera Arbitrale del Piemonte non sono dunque solo regionali.

Le clausole di arbitrato amministrato consigliate.

La redazione di una clausola arbitrale valida, di semplice attivazione ed esente da rischi di nullità o inefficacia, richiede attenzione in fase di inserimento nei contratti o negli ordini di fornitura/servizi. La clausola può inoltre essere adattata di volta in volta alle specifiche esigenze del singolo contratto (o ordine di fornitura/servizi). Anche in assenza di una clausola contrattuale, può essere valutata l'opportunità di proporre alla controparte un compromesso arbitrale: in tutti questi casi, la Camera Arbitrale del Piemonte è a disposizione per fornire gratuitamente modelli di clausola che, mediante il richiamo al Regolamento, garantiscono maggiormente le parti. Si riportano di seguito le clausole-tipo approvate dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

Clausola per arbitrato amministrato (rapido o ordinario) commerciale

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento.

NOTA Il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico. Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Le parti possono modificare la clausola proposta prevedendo che l'arbitrato ordinario sia di equità o che l'arbitrato rapido sia di diritto, salvi i limiti di legge. Il Regolamento prevede che la procedura di arbitrato rapido si applichi a controversie il cui valore non ecceda i 150.000 euro; le parti possono prevedere sia l'arbitrato rapido per controversie di valore superiore, sia l'arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore. Si ricorda che, in presenza di un consumatore, è necessario che la clausola compromissoria sia oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 33 lett. t e 34.4 del Codice del consumo, D.Lgs. 206 del 6/9/2005 e s.m.i.).

Clausola arbitrale societaria (per statuti societari)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla

validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido, in conformità con il suddetto Regolamento.

NOTA Il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico. Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Anche per l'arbitrato societario, le parti possono prevedere nella clausola che l'arbitrato si svolga secondo la procedura di arbitrato rapido anche per controversie di valore superiore ai 150.000 euro, o di arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore.

Qualora si volesse inserire la clausola compromissoria per arbitrato commerciale su un ordine di fornitura, tale clausola dovrà essere inserita sul frontespizio dell'ordine; la facciata dell'ordine dovrà quindi riportare in ogni caso la firma e la data apposte due volte dalle parti, ai sensi di legge (artt. 1341, 1342 Cod. Civ.).

Es.:

Ordine n. Contenuto dell'ordine (quantità, qualità, prezzo, termini di consegna)

Clausola per arbitrato ("qualsiasi controversia derivante dal presente")

Data e firma delle parti (imprese)

Le parti espressamente dichiarano che la clausola compromissoria sopra riportata per arbitrato amministrato è specificamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. civ.

Data e firma delle parti (imprese)

Si ricorda che, in presenza di un consumatore, è necessario che risulti che la clausola compromissoria sia oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 33 lett. t e 34.4 del Codice del consumo, D.Lgs. 206 del 6/9/2005 e s.m.i.).

Sul sito

www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte

sono reperibili il testo trilingue (Italiano, Inglese e Francese) del Regolamento, del Tariffario e delle Clausole per arbitrato.

**Avvocato e Segretario Generale della Camera Arbitrale del Piemonte*



**STORIA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO
NEL BIELLESE**

di Ugo Mosca *

Questo articolo, come il precedente e quelli che seguiranno sono tratti dal libro di Ugo Mosca "Lavoro, economia e finanza nel Biellese dalla metà dell'800 ai giorni nostri", riportati in forma ridotta.

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA

Le Casse di Risparmio sorsero per iniziativa di privati o di enti pubblici con lo scopo di educare alla previdenza e al risparmio; la raccolta di quest'ultimo costituiva lo scopo primario mentre l'impiego non era che un mezzo per coprire le spese e dare un interesse ai depositanti.

Quella di Biella sorse per iniziativa del vescovo Giovanni Pietro Losana, che il giorno 11 agosto 1856 scriveva al sindaco di Biella, Felice Coppa, perché portasse a conoscenza del Consiglio comunale, attraverso il Regolamento organico trasmesso in allegato, la sua decisione di istituire una Cassa di Risparmio che sarebbe stata gestita anche da amministratori pubblici, "onde ispirare più fiducia nei depositanti".

La filosofia che lo ispirava derivava dalla convinzione che si doveva attribuire "una gran parte delle miserie dei proletari e delle classi lavoratrici, sia nel vigore della loro età, che in vecchiaia, al difetto di un'equa ed accorta previdenza, prodotta principalmente dal non esservi un pronto ed assicurato mezzo di riporre in serbo e di accumulare con vantaggio le piccole somme che potrebbero risparmiarsi sui loro giornalieri guadagni"¹.


Nella stessa lettera il Losana anticipava che avrebbe offerto lire 30.000 e segnalava che "il dì dell'apertura della Strada Ferrata² con una pubblica beneficenza, atta a diffondere l'idea di utilità della Cassa del popolo, oltre alle suddette lire trentamila, il sottoscritto assegna altre lire mille da ridursi a suo tempo in ottanta libretti di cui sessantasei di lire dieci caduno, dodici di lire venti e due di lire cinquanta. Dessi si distribuiranno pubblicamente il dì dell'apertura della Strada Ferrata a favore di persone di servizio e di operai, nel modo che verrà ulteriormente concertato, ed avranno corso appena la Cassa sarà in esercizio. Li favoriti però

dalla sorte che diverranno titolari dei Libretti, non potranno riscuotere nulla, nè di capitale, nè dei frutti di esso, fintantochè coi depositi provenienti dai loro Risparmi personali non risulterà duplicato il rispettivo primo capitale di essi libretti"³.

In effetti l'autorizzazione alla fondazione della Cassa di Risparmio e l'approvazione del regolamento pervenne con Regio Decreto 24 agosto 1856 (foto 1) e ad essa seguì la donazione promessa


dal Losana di lire 30.000 effettuata con atto notaio Bartolomeo Ramella in data 22 settembre 1856 (foto 2).

Anche la promessa di donare ottanta libretti a favore di persone di servizio e operai, in occasione dell'apertura della ferrovia Biella - Santhià venne regolarmente mantenuta e al riguardo il 29 agosto 1856 venne stampato un manifesto, di concerto con il Comune di Biella nel quale si riportavano le condizioni del bando.



(Foto 1) Autorizzazione all'apertura della Cassa di Risparmio di Biella e approvazione del relativo regolamento con firme autografe di Vittorio Emanuele II e di Urbano Rattazzi, ministro dell'interno. (arch. Cassa di Risparmio di Biella).

¹ Angelo Stefano Bessone, "Giovanni Pietro Losana (1793 - 1873)", Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, pag. 424.
² Trattavasi della ferrovia Biella - Santhià, necessaria per raggiungere la tratta Torino - Vercelli, messa in cantiere nel giugno del 1853 (per la nota completa, vedi libro citato).
³ "La Cassa di Risparmio nei suoi primi cento anni" (1856 - 1956)". Editrice Cassa di Risparmio di Biella, 1956.



(Foto 2) Donazione di mons. Giovanni Pietro Losana di lire 30.000 per la costituzione della Cassa di Risparmio di Biella (1856). (archivio di Stato - Biella - Notai BI - serie III - M. 131)

Il primo Consiglio di Amministrazione fu composto da: **Giuseppe Arnulfo** (foto 3)⁴ - deputato - (presidente), Felice Coppa - proprietario, Bartolomeo Calanzano Vigna - canonico, segretario del vescovo, Gaudenzio Sella⁵ - fabbricante panni, Giovanni Battista Betta - negoziante, Bartolomeo Ramella - notaio, segretario provvisorio senza stipendio.



(Foto 3) Giuseppe Arnulfo.

⁴ Giuseppe Arnulfo, laureato in giurisprudenza presso l'Università di Torino, fu Intendente Generale delle Finanze, Prefetto di Novara, Deputato al Parlamento per il Collegio di Andorno nella 1^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a Legislatura, poi Senatore del Regno, membro del Consiglio generale dell'Amministrazione del debito pubblico, Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. Alla sua morte lasciò con testamento segreto, pubblicato il 29 maggio 1867 dal notaio Ramella (senza peraltro riportare il testo del testamento stesso) il suo patrimonio all'Ospedale dei Poveri, che lo accettò con il beneficio dell'inventario.
⁵ Non si trattava di Gaudenzio Sella fondatore della Banca omonima, ma di Carlo Giacomo Gaudenzio, fratello dello statista Quintino.
⁶ "La Cassa di Risparmio nei suoi primi cento anni", op. cit. pag. 35
⁷ Giovanni Battista Serralunga fu membro del Consiglio comunale di Biella, del Consiglio della Provincia di Novara, della Camera di Commercio di Torino, della quale fu vice presidente, dei Consigli Superiori dello Stato.
⁸ U. Mosca "Lavoro, economia e finanza nel Biellese" pag 193.

Il 23 ottobre il Consiglio approvò il regolamento interno, fissò l'interesse da corrispondere ai depositanti, pari al 4% annuo, deliberò di aprire un conto corrente con la Cassa Depositi e Prestiti e affittò un modesto locale⁶ quale sede con la spesa di lire 200 annue, fissando l'apertura per il 16 novembre.

Tesoriere venne nominato il farmacista Antonio Bocca alla condizione assoluta "di non percepire retribuzione qualsiasi sotto qualsiasi titolo".

Dopo poche settimane di attività, risultavano emessi 63 libretti con un deposito globale di lire 4.209,41, che furono praticamente investite tutte in Buoni del Tesoro e in sconto effetti.

Dieci anni dopo, l'attivo era salito a lire 200.851 e il patrimonio a lire 50.802.

Alla fine del secondo decennio di vita, la Cassa di Risparmio aveva in deposito lire 338.534,42 ripartite in 1379 libretti. Il suo patrimonio era salito a lire 102.750,47.

L'Arnulfo rimase in carica fino alla sua morte avvenuta nel 1867, dopo aver ricoperto diversi mandati. Nell'archivio del Comune di Biella, presso l'archivio di Stato, esiste ad esempio una deliberazione del Consiglio Comunale assunta il 30 novembre 1864 ove l'Arnulfo, che "usciva" di carica per decorso periodo, veniva riconfermato.


Alla morte del primo presidente, venne chiamato a succedergli **Felice Coppa** (1868 - 1873) (foto 4), quindi **Bartolomeo Calanzano Vigna** - sacerdote (1874 - 1878), sotto la cui presidenza gli uffici della Cassa trovarono più ampia e adatta sede, e, successivamente, un altro sacerdote, **Pietro Magnani** (1879 - 1890), seguito, per un breve periodo da **Giuseppe Boglietti**.

Fu quindi la volta di **Giovanni Battista Serralunga** (foto 5), figura di primo piano nella vita pubblica biellese,⁷ che ricoprì tale ruolo dal 1891 al 1913.

Sotto la sua Presidenza, nel 1895, il Ministero dell'Agricoltura, del Commercio e dell'Industria intervenne perchè il tasso fosse portato al 3,5% ma, nonostan-



(Foto 4) Felice Coppa.



(Foto 5) Giovanni Battista Serralunga.

te la riduzione, i depositi continuarono ad aumentare e solo nel 1896 si ebbe un'ondata di prelievi dovuti alla campagna dell'Abissinia e ai suoi riflessi negativi sull'economia.

Nel 1906 la Cassa di Risparmio, in occasione dei cinquant'anni dalla sua costituzione, mise in palio venticinque libretti portanti ciascuno un credito di lire 50 che vennero consegnati al Sindaco della città perchè li distribuisse a operai vittime di infortuni sul lavoro. L'iniziativa fu pubblicizzata sui giornali locali e al Comune pervennero un centinaio di domande appoggiate da altrettanti dichiarazioni dei datori di lavoro che certificavano l'effettiva esistenza dei danni subiti sul luogo di lavoro. A titolo esemplificativo si riporta⁸ la domanda presentata da un operaio della Stabilimento Meccanico Biellese cui venne amputata una mano mentre effettuava la manutenzione di una macchina tessile e la lettera della Società che attestava quanto espresso dall'operaio nella sua lettera.

Le celebrazioni del cinquantenario, che ebbero luogo nella Sala Consigliare alla presenza del Vescovo, del Sindaco, del sottoprefetto, dei Presidenti del Tribunale e della Camera di Commercio di

Torino, furono l'occasione per il bisettimanale "La Tribuna Biellese" del 29 novembre 1906 di avanzare pesanti critiche nei confronti della Cassa di Risparmio e del suo presidente perché, come si legge nell'articolo riportato, la Banca sarebbe stata "malamente amministrata, perché i suoi fondi non sono devoluti al piccolo commercio ed all'agricoltura, come vorrebbe il suo scopo di fondazione, e perché il denaro è impiegato senza reddito".

Sul numero del 20 dicembre 1906 lo stesso bisettimanale rincarò la dose critica a proposito di cifre esposte dal presidente, riguardanti la Cassa di Risparmio di Biella e di Vercelli, e rimarcò ancora come venisse tradito lo Statuto a favore della classe facoltosa e a scapito dei meno abbienti.

Con lo scoppio della prima guerra mondiale, la Banca subì una nuova battuta d'arresto che si tradusse in richieste di rimborso, alle quali poté comunque far fronte con i mezzi normali.

Negli ultimi anni di presidenza del Serralunga, la Cassa di Risparmio di Biella aprì alcune succursali, nel 1911 quelle di Masserano e di Cossato, seguite l'anno successivo da quelle di Mongrando, Zubiena, Sala biellese, Torrazzo e Magnano.

Dopo Serralunga venne nominato presidente **Paolo Amosso** - professionista (1913 - 1919).

La sua presidenza si svolse in massima parte durante il periodo della grande guerra che fu contraddistinto da una quasi assoluta mancanza di sconti, dalla diminuzione del numero dei conti correnti attivi e contemporanea estinzione di conti da anni debitori, fatto questo che trovò giustificazione nello spopolamento dei portatori di risparmi nominali a reddito fisso e nella nascita di nuovi detentori di ricchezza costituiti da commercianti, intermediari e coloro che avevano effettuato forniture militari.

Intanto, nel 1914 vennero aperte le succursali di Ponzzone e di Cavaglià. Nel 1916 la Cassa acquistò il fabbricato e il terreno adiacente in via XX settembre (ora via Gramsci) dove, l'anno successivo, trasferì la sede.

Dopo la guerra fu deciso di eliminare gli investimenti in titoli e impiegare le nuove disponibilità in prestiti a breve termine a sostegno dell'economia locale.

Nel 1920 vi fu quindi un radicale rinnovamento dell'Amministrazione in conseguenza della mutata colorazione politica del Consiglio Comunale.

Alla Cassa di Risparmio entrarono uomini nuovi espressi dalle correnti socialiste, ed esattamente Umberto Savio⁹, Anacleto Barbera e Giuseppe Massari - commerciante (1920 - 1922) che divenne presidente.


Non dimentichiamo infatti che siamo nel periodo successivo alla grande guerra, nel "biennio rosso" che fu segnato da una grave crisi economico - finanziaria (inflazione, disoccupazione, necessità della riconversione industriale), da un mutamento del quadro politico e da un'impetuosa crescita del socialismo.

L'ingresso del nuovo presidente e dei nuovi amministratori non mutò peraltro il tradizionale indirizzo dell'istituto, del resto garantito dallo statuto e dagli organi di vigilanza.

A partire dal 1 gennaio 1921 la Cassa fu autorizzata a ricevere depositi eccedenti 4.000 lire e i tassi di interesse variarono dal 3,5 al 4% a seconda della categoria e della scadenza del deposito. Si diede inizio all'ampliamento della sede (vedi oltre) e venne aperta la filiale di Andorno, seguita, l'anno successivo, da quelle di Bioglio, Candelo, Crevacuore, Pettinengo e Vallemosso. Iniziò pure l'emissione di assegni circolari dell'IC-CRI (Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiano)¹⁰.

Furono aperti quasi 20.000 libretti con un deposito medio di lire 1270.

A fine anno, come conseguenza di un nuovo mutamento del clima politico a livello nazionale (marcia su Roma, avvenuta il 28 ottobre 1921, e affidamento a Mussolini dell'incarico di formare il Governo), anche a Biella si ebbe come contraccolpo lo scioglimento del Consiglio comunale e il sindaco Virgilio Luisetti (socialista)¹¹ venne sostituito da un Commissario prefettizio, mentre alla Cassa di Risparmio i membri socialisti diedero le dimissioni (foto 6).



(foto 6) Lettera di dimissione degli amministratori Massari, Savio e Barbero. (archivio di Stato - Comune Biella - Sec. XX - M. 2.23)

Presidente della stessa, per un breve periodo, venne nominato, con decreto del prefetto datato 14 dicembre 1922, il sottoprefetto di Biella ... **Danzi**, quindi il biellese **Giuseppe Ferro** (foto 7), che rimase dal 1923 al 1925.

In questo periodo la Cassa di Risparmio, sempre in ossequio alle direttive a livello nazionale, deliberò la rinuncia del compenso per l'indennità di carica degli amministratori e, per far fronte alla concorrenza dei Buoni del Tesoro ordinari, ai cui sottoscrittori veniva corrisposto il 6% anticipato, e alle Casse di risparmio postale (di cui si parlerà diffusamente più avanti) dovette aumentare i tassi per tutte le categorie di depositi, dal 3,5% al 5%.



(Foto 7) Giuseppe Ferro.

⁹ U. Mosca, "Biella nel '900 - fatti personaggi e immagini, Vol I.

¹⁰ L'IC-CRI, o Italcasse, è un Istituto di Credito di secondo livello costituito dalle Casse di Risparmio fin dal 1921 con lo scopo di svolgere funzioni di Istituto Centrale della Categoria e investire la liquidità in eccesso raccolta dal sistema.

¹¹ U. Mosca, op. cit. Vol I,.

Dopo Ferro, i presidenti furono:

- **Romolo Craviolo** - industriale (1926 - 1928) sotto la cui gestione vennero aperte le filiali di Vigliano, Brusnengo, Campiglia Cervo, Coggiola, Graglia e Trivero e, a titolo di promozione, vennero distribuiti 1410 libretti con il capitale di 10 lire ad altrettanti bimbi (iniziativa analoga si trovò nella promozione delle Casse di risparmio postale);
 - **Giuseppe Serralunga** - industriale (1928 - 1932) (foto 8) si trovò a gestire la Cassa nel periodo della crisi del 1929 che, se a livello nazionale fu contraddistinta da una contrazione dei prezzi reali e da una riduzione delle spese, a livello locale favorì la raccolta attribuibile all'inerzia del denaro a disposizione delle categorie meno abbienti.
- Quando il Serralunga lasciò la carica per assumere quella di Podestà di Biella, nel corso di un'adunanza straordinaria gli venne conferito in ricordo un "Mercurio" in bronzo, copia di quello del Giambologna.
- **Gaspare Mosca** - commerciante (1933 - 1939). Nell'anno del suo

insediamento venne aperta la filiale di Mottalciata e chiusa quella di Bioglio. Un grosso mutuo venne concesso al Comune di Biella per la costruzione del nuovo edificio del Regio Istituto Tecnico Industriale Quintino Sella. Altre filiali furono aperte a Cavaglià, Cossato e a Biella in Borgo San Paolo, trasferita poi in via Delleani

- **Ermanno Rivetti** - industriale (1940 - 1944) (foto 9). Egli gestì la Cassa durante il periodo della seconda guerra mondiale, quando i depositi fecero registrare un forte incremento, più nominale che effettivo, dovuto alla spirale inflazionistica in atto. Nel 1942 venne aperta una nuova filiale in Biella e un'altra a Pray.
- **Alessandro Verdoia** - avvocato (1945 - 1951) (foto 10). Alla fine della guerra presiedette un'amministrazione straordinaria e l'anno successivo, cessata l'amministrazione straordinaria, venne confermato quale presidente.

Fu quindi la volta di:

- **Pietro Sidro** - agente di commercio (1952 - 1962) (foto 11);

- **Aldo Blotto Baldo** - industriale (1962 - 1970) (foto 12);
- **Nino Saettone** - avvocato (1970 - 1972) (foto 13);
- **Francesco Vasino** - maestro (foto 14), vicepresidente, che agì come presidente fino alla nomina di
- **Novellino Casalvolone** - industriale (1973 - 1980) (foto 15);
- **Francesco Vasino** - vicepresidente che agì ancora come presidente fino all'inizio del 1987; nel 1984 la Cassa di Risparmio di Biella, con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 1984, incorporò il Monte di Credito su Pegno di Biella dal quale, in data 21 luglio 1992, scorporò l'attività creditizia come da decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992.
- **Ermanno Strobino** - industriale (1987 - 1990) (foto 16);
- **Pietro Vaglio Laurin** - geometra (1990 - 1992) (foto 17), vicepresidente facente funzione di presidente;
- **Luigi Squillario** - avvocato (1992 - 1994) (foto 18);


(continua)



(Foto 8) Giuseppe Serralunga.



(Foto 9) Ermanno Rivetti.



(Foto 10) Alessandro Verdoia.



(Foto 11) Pietro Sidro.



(Foto 12) Aldo Blotto Baldo.



(Foto 13) Nino Saettone.



(Foto 14) Francesco Vasino.



(Foto 15) Novellino Casalvolone.



(Foto 16) Ermanno Strobino.



(Foto 17) Piero Vaglio Laurin.



(Foto 18) Luigi Squillario.

E TU SEI UN COMMERCIALISTA ECONOLISTICO?

DI PATRIZIA BONACA *

L'olismo (dal greco *Olos*, cioè "la totalità") è una posizione teorico-metodologica basata sull'idea che le proprietà di un sistema non possano essere spiegate esclusivamente tramite le sue componenti. Per il *paradigma olistico* la sommatoria funzionale delle parti è sempre maggiore/differente della somma delle parti prese singolarmente.

Un tipico esempio di struttura olistica è l'organismo biologico, perché un essere vivente, in quanto tale, va considerato sempre come un'unità-totalità non esprimibile con l'insieme delle parti che lo costituiscono.

Ma anche un'organizzazione, un'azienda, in molti casi, non essendo esprimibile come una sommatoria funzionale dei suoi reparti, può essere considerata in una visione economica olistica, da cui il termine **econolistico**. Amartya Kumar Sen, economista indiano, asserisce "L'economia è un motore, se ne possono conoscere tutti i pezzi. Ma non va da solo. E' una questione di responsabilità. E' una questione di scelte. E' una questione di guida"

Acquisire e allenare una visione globale e totale può aiutarci nella nostra attività di consulenza in questo momento in cui è necessario trasformare le scelte economiche imprenditoriali in scelte strategiche, *a volte di sopravvivenza!*

Nessuno più del commercialista condivide con l'imprenditore le sue scelte, le sue battaglie, i suoi successi, i suoi cambiamenti... acquisire la visione econolistica può rappresentare un'efficace leva competitiva per il professionista, per l'imprenditore e per il sistema economico del paese.

La visione econolistica permette di dotarci di quel pensiero positivo operativo strategico che si traduce in azioni e scelte economiche che possono aiutare l'imprenditore ad uscire dalla crisi, con un atto creativo che potrà avverarsi solo superando i singoli risultati. La convenienza che ne deriverà, non sarà, forse, immediatamente visibile ma produrrà effetti a cascata sull'intero sistema economico attuale e futuro. Solo in questo modo si potrà cambiare il verso del meccanismo perverso che ci ha portato allo status quo e noi commercialisti abbiamo una grande responsabilità: l'educazione del cliente ai valori economici, etici, olistici.


Esiste così la possibilità che si realizzino nuovi scenari, spostando l'attenzione sulle risorse più che sui vincoli, sulle presenze più che sulle mancanze, sui desideri ed opportunità più che sulle necessità e i problemi. Cambiare paradigma non è facile,

ma in vista dei risultati potrebbe valere la pena di provarci! Che ne dite?

**ODCEC Roma, Presidente dell'associazione
Industria dell'Esperienza e collaboratrice di Press,
rivista del CNDCEC*



RECENSIONI



Per i tipi di MAP Servizi, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il relativo Gruppo di Lavoro Enti Locali, è disponibile un testo davvero interessante, "Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli enti locali", coordinato a livello scientifico da Davide Di Russo e da Leonardo Falduto.

Le regole introdotte dal Legislatore negli anni, nei confronti delle società a partecipazione pubblica, hanno modificato il panorama normativo ed imposto alcuni vincoli. La complessità giuridica ambientale che ne è scaturita ha imposto numerose riflessioni ai tecnici del settore ed al mondo accademico, imponendo un articolato lavoro interdisciplinare attraverso il diritto societario, il diritto amministrativo, la ragioneria, il diritto penale, il diritto e la pratica tributaria.

Il volume, infine, si propone quale stimolo per una maggiore razionalizzazione e definizione sistematica dell'ambito normativo.

Uno strumento, insomma, completo ed utile sia ai commercialisti che alle figure professionali ed ai funzionari che si occupano di questo settore.

INDICE

pag. 1

LA DEDUCIBILITÀ DEGLI
INTERESSI PASSIVI DAL REDDITO
D'IMPRESA: DA UNA LOGICA DI
GETTITO A UNO STRUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE

di Nicola Gaiero

A.S.D.: FORME DI COMUNICAZIONE
DELLA PROPRIA ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE E OPERAZIONI DI
VERIFICA DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE

di Piero Marchiando

pag. 2

VAI CON L'OPERA...!

di Gianluca Tartaro

pag. 3

ACCERTAMENTO DEL REDDITO DEI
PROFESSIONISTI: UNA RECENTE
SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE RENDE
GIUSTIZIA AI TITOLARI DI
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

di Domenico Calvelli

LAVORO AUTONOMO E NON
D'IMPRESA PER IL PROFESSIONISTA
ISCITTO ALLA CCIAA, SEZIONE
SPECIALE REA

di Salvatore Catarraso

pag. 4

LE ASTE NELLA STORIA E
NELL'ECONOMIA

di Alberto Solazzi

pag. 6

IL SERVIZIO DI ARBITRATO
AMMINISTRATO DEL SISTEMA
CAMERALE PIEMONTESE

di Vittorio Cresta

pag. 8

STORIA DEGLI ISTITUTI DI
CREDITO NEL BIELLESE

(parte seconda)

di Ugo Mosca

pag. 12

E TU SEI UN COMMERCIALISTA
ECONOLISTICO?

di Patrizia Bonaca

pag. 12

RECENSIONI



giornale
il Biellese



Università Popolare Biellese
per l'educazione continua



Commercialisti Biellesi

IL COMMERCIA@LISTA®

Piazza Vittorio Veneto
13900 Biella
Testata iscritta al Registro Stampa del
Tribunale di Biella al n. 576

Direttore responsabile
Domenico Calvelli

Redattore capo
Alfredo Mazzocato

Redattore capo area lavoro
Martina Riccardi

Comitato di redazione

Stefania Balle, Carlo Barbera Audis, Filippo Maria Baù, Daniele Beltrami, Annarita Bertolo, Monica Bettinelli, Lauro Bigliocca, Alberto Blotto, Alessandro Bonandini, Cristina Bortoli, Ornella Bosco, Cristina Bracco, Massimiliano Broglia Pilun, Silvio Callegaro, Maura Campa, Paolo Carnero, Federico Castelli, Pietro Castelli, Andrea Ceccarelli, Enrico Ceccarelli, Andrea Cedolini, Armando Cesa, Gianni Ciliesa, Elena Ciocchetti, Donatella Collodel, Gabriele Colombera, Elena Costanza, Roberto Cravero, Stefano Cravero, Irene Crestani, Corrado De Candia, Daniele De Leo, Alessandro De Palma, Davide Di Russo, Alberto Fangazio, Aureliano Felletti, Marina Femminis, Guido Fenaroli, Enrico Ferraro, Andrea Ferrero, Francesco Fornaro, Andrea Franciosi, Giorgio Gaido, Pierfrancesco Galati, Debora Galluzzo, Paolo Garbaccio, Mauro Girardi, Riccardo Giusti, Michele Grandieri, Ombretta Graziani, Paolo Gremmo, Alberto Grosso, Carlo Guglielminotti Bianco, Franco Ianutolo Gros, Massimo Iaselli, Edoardo Lanza, Floreano Locatelli, Gerardo Longobardi, Andrea Maffeo, Cristina Maffeo, Gianni Maffeo, Carlo Maggia, Raffaella Marcone, Paola Patrizia Mastria, Lorenzo Maula, Chiara Mazzarotto, Paolo Mazzia, Gabriele Mello Rella, Sergio Mello Rella, Adriano Mello Teggia, Arrigo Merlo, Aldo Milanese, Cesare Mombello, Fabio Montalcini, Marina Moretti, Vittorio Moretti, Alberto Mosca, Antonella Mosca, Giorgio Mosca, Ugo Mosca, Chiara Mossotti, Alessandro Muriess, Enzo Mario Napolitano, Riccardo Nicoletto, Manuela Nicolo, Corrado Ogliaro, Pierangelo Ogliaro, Emanuele Panza, Amedeo Paraggio, Massimo Pelle, Cesare Piccardi, Gilberto Pichetto Fratin, Marco Pichetto Fratin, Massimo Pollifroni, Domenico Posca, Stefano Pugno, Martina Riccardi, Riccardo Righetti, Filippo Rimini, Vincenzo Rizzo, Massimo Roberto, Marilena Romano, Angelo Rota, Camillo Sacchetto, Ernesto Sacchi, Luisa Santopietro, Roberto Scomazzon, Giorgio Secchi, Roberto Secchi, Paolo Sella, Alessio Slanzi, Francesca Sola, Massimo Sola, Alberto Solazzi, Alessandro Solidoro, Fabrizio Soncina, Simona Tempia, Gianpiero Terzoglio, Silvio Tosi, Gabriella Tua, Marinella Uberti, Italo Vannelli, Maura Zai, Alessandro Zanotti, Barbara Zanotti, Marco Zoia

Comitato di redazione area lavoro

• **Coordinatori:**
Bruno Anastasio (Napoli), Paride Barani (Reggio Emilia), Maurizio Centra (Roma), Ermelindo Provenzano (Palermo), Marco Sambo (Venezia), Graziano Vezzoni (Lucca),

• **Componenti:**
Antonio Alfè, Pietro Aloisi Masella, Patrizia Argentesi, Andrea Banone, Paride Barani, Nicola Bellomo, Gianluca Bergia, Bruno Biasini, Rossella Billi, Cinzia Brunazzo, Davide Busi, Alessio Cadamosti, Giovanni Caiazza, Franco Caprioli, Giovanni Carella, Elena Cavallero, Andrea Cedolini, Valter Chiappini, Michele Conte, Michele Coppo, Aldo Corapi, Ernesta Corona, Pasquale Cuccè, Giovanna D'Amico, Stefano Danieli, Maria Luisa De Cia, Sabrina De Nicco, Francesco De Napoli, Alessandro De Pascale, Luciano De Santis, Mauro De Santis, Nicola Del Piano, Ciro Di Lascio, Lorenzo Di Pace, Fabio F. Diano, Roberto Dotta, Maurizio Falcioni, Michele Farina, Barbara Ficarella, Elisabetta Filippis, Giovanni Fiorentino, Antonio Fiorillo, Luisella Fontanella, Maria Rosa Gheido, Paolo Giorgiutti, Giampiero Gogliettino, Laura Imovilli, Francesco Ingegno, Aurelia Isoardi, Roberta Jacobone, Enrico La Malfa, Floreano Locatelli, Carmen Lupo, Salvatore Malfitano, Mariano Marchese, Lorena Marcugini, Paolo Mazzoni, Filippo Mengucci, Francesco Mengucci, Luciano Monducci, Marcello Murabito, Sebastiano Nasuti, Giuseppe Nicoletti, Carmelo Pagliuca, Giuseppe Pierno, Giuseppe Pilato, Attilio Pivato, Laura Pollastro, Paolo Prearo, Lorena Raspanti, Quirino Razzano, Antonietta Russo, Fabrizio Sacchi, Achille Salvatori, Matteo Sanfilippo, Cinzia Sciannameo, Riccardo Serafini, Antonio Serpe, Salvaore Stifanelli, Antonio Tammaro, Antonio Zaccari.

con la collaborazione di:

- Coordinamento Interregionale ODCEC Piemonte e Valle d'Aosta
- Unione Italiana Commercialisti
- Gruppo Nazionale ODCEC Area Lavoro
- Affidavit Commercialisti®
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
- Alberto Galazzo
- Silvano Esposito
- UPB educa-Università Popolare Biellese per l'educazione continua
- Giornale Il Biellese
- Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
- Unione Italiana Commercialisti di Biella
- Associazione Biellese Dottori Commercialisti

